

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, MANIERI, BISCARDI,
VIVIANI, BRUNO GANERI e PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1996

Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte contemporanea e altri interventi per agevolare la produzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. - Nel ripresentare il disegno di legge (atto Senato n. 1335) presentato nella scorsa legislatura siamo costretti a ricordare come, nel quadro delle gravi carenze che in questi decenni hanno caratterizzato la politica dello Stato italiano per la promozione, la tutela, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico del Paese, uno dei punti più deboli sia senza dubbio quello che riguarda l'arte contemporanea.

È stata largamente insufficiente, infatti (per ristrettezze finanziarie, per carenze legislative, per deficienze istituzionali) l'azione rivolta ad acquisire alle collezioni pubbliche una più ricca documentazione sulla produzione artistica del nostro tempo: interi capitoli dell'arte di questo secolo (e non solo di quella straniera, ma anche di quella italiana) sono pressochè assenti o comunque non adeguatamente documentati nei musei e nelle gallerie pubbliche.

Fortunatamente, le opere raccolte in diverse collezioni private colmano in parte - almeno per la produzione italiana degli ultimi cento anni - questa mancanza. Ma è mortificante dover constatare che importanti artisti italiani di questo secolo, dal futurismo alla metafisica alle tendenze più recenti, sono meglio rappresentati nei musei stranieri che in quelli italiani, per non parlare della pressochè assoluta assenza di autori fondamentali dell'arte contemporanea mondiale. E naturalmente vuoti anche maggiori vi sono - tranne, naturalmente, lodevoli eccezioni - nell'azione rivolta a diffondere e far circolare, a partire dalla scuola, un'adeguata conoscenza della cultura e della ricerca nel campo delle arti visive.

È mancata, inoltre, pressochè del tutto una politica dello Stato a sostegno della produzione artistica. Soprattutto, non vi è stata alcuna politica dello Stato diretta a creare condizioni strutturali nuove e più fa-

vorevoli per il lavoro artistico e la circolazione e conoscenza delle opere degli artisti.

È da notare che in questo quadro ha sinora dato risultati molto scarsi anche il tentativo, posto in atto con la legge 2 agosto 1982, n. 512, di favorire l'arricchimento delle collezioni pubbliche ed insieme di agevolare la produzione artistica attraverso l'introduzione di misure di incentivazione e di riduzione fiscale simili ed anche più avanzate di quelle positivamente messe in atto in altri Paesi. Nella legge n. 512 del 1982 si prevedevano, fra l'altro, agevolazioni come la semplificazione delle procedure e forme di detassazione per le donazioni di opere d'arte ed altre liberalità o la possibilità di pagare con tali opere le imposte di successione e, per gli artisti, anche altre imposte dirette. Ma in larga misura tutto questo è rimasto sulla carta, e ciò perchè, nonostante ripetute sollecitazioni, non sono stati ancora emanati o resi concretamente applicabili i necessari regolamenti di attuazione.

Solo negli anni più recenti, in particolare a partire dagli anni '70, un fatto relativamente nuovo ha cominciato ad emergere nel panorama delle arti visive: la notevole quantità e varietà di iniziative sostenute da comuni, province e regioni. E non si è trattato solo di mostre o premi e concorsi, ma anche della creazione di istituti di documentazione ed anche di luoghi di sperimentazione e ricerca.

Il fatto è da rilevare soprattutto di fronte alla vita assai incerta delle grandi istituzioni tradizionali. Per la stessa Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, organizzata in Soprintendenza speciale e che certamente ha realizzato manifestazioni di grande rilievo, si sollecitano (anche da parte di chi vi lavora) trasformazioni profonde che la caratterizzino come un vero istituto centrale, al quale devono spettare compiti di studio,

documentazione e ricerca nell'ambito delle arti contemporanee.

Le iniziative promosse dagli enti locali, in questo panorama non certo facile, hanno almeno in parte riempito spazi nei quali l'iniziativa dello Stato non riusciva ad intervenire efficacemente e hanno contribuito ad estendere l'interesse per la produzione artistica.

Ma questa attività di supplenza, già di per sè insufficiente anche a causa della mancanza di un coerente quadro legislativo, è stata resa negli ultimi anni sempre più difficile dalla stretta finanziaria cui sono stati sottoposti i comuni e le province.

Anche per questo è chiaro che un'azione efficace in questo campo non può essere affidata unicamente all'iniziativa spontanea degli enti locali, senza alcun sostegno nella legislazione nazionale e nell'impegno finanziario ed organizzativo dello Stato. Col disegno di legge che presentiamo ci proponiamo perciò di colmare un vuoto: l'obiettivo è creare nel Paese, sulla base dell'impegno concorrente dello Stato, delle regioni, dei comuni e dei privati singoli o associati, una rete articolata e diffusa di istituzioni per l'arte contemporanea, che abbiano il compito di acquisire e mettere a disposizione del pubblico un'adeguata documentazione sull'arte del nostro tempo, di promuoverne lo studio e la ricerca, di diffonderne la conoscenza, di sorreggere e stimolare la produzione artistica attraverso l'organizzazione di rassegne ed esposizioni, l'allestimento di spazi di ricerca e di laboratorio, la promozione del dibattito e del confronto e altre simili iniziative.

Il principio ispiratore della nostra proposta è quello costituzionale della libertà della cultura e quindi del più assoluto rispetto del pluralismo delle tendenze e delle forme di espressione e di ricerca artistica. Per questo il compito che è assegnato all'iniziativa pubblica è essenzialmente quello di realizzare condizioni strutturali ed istituzionali che favoriscano un più ampio sviluppo della cultura artistica e della produzione e della ricerca nel campo delle arti visive; mentre per quel che riguarda gli indirizzi e l'attività delle istituzioni di arte contempo-

ranea sono previste precise garanzie di rispetto del pluralismo e dell'autonomia della cultura.

Per lo stesso motivo viene esclusa ogni forma di monopolio pubblico: è infatti espressamente previsto che i finanziamenti regionali siano destinati non solo alle istituzioni pubbliche, promosse da enti locali, ma anche a progetti (culturalmente validi o comunque di pubblico interesse per la loro funzione conoscitiva e didattica) formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni, gallerie private eccetera. Quanto al lavoro degli artisti, esso potrà trovare sostegno e stimolo non solo nelle iniziative delle istituzioni comunali e delle altre istituzioni pubbliche, ma anche nella messa a disposizione da parte degli enti locali di spazi espositivi, di centri di laboratorio e di sperimentazione, di studi da assegnare in locazione temporanea a canoni agevolati, eccetera.

Un'autonomia di gestione e di bilancio viene prevista, in forme che potranno essere ulteriormente specificate dalle leggi regionali, per le istituzioni pubbliche di arte contemporanea, le quali potranno perciò incrementare i fondi a disposizione anche attraverso la gestione di servizi aggiuntivi offerti al pubblico.

Una funzione di rilievo viene attribuita, nel disegno di legge che presentiamo, alle istituzioni di carattere nazionale. In particolare, alla Galleria nazionale d'arte moderna, che viene trasformata in Istituto nazionale per l'arte contemporanea, oltre alle funzioni che già svolge, è assegnato il compito sia di organizzare mostre e scambi in base agli accordi con altri Stati sia di assolvere il ruolo di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera. Invece l'Ente autonomo «Esposizione quadriennale d'arte di Roma» è chiamato, oltre che ad organizzare rassegne periodiche della produzione nazionale, a fungere da centro di informazione e di supporto tecnico per le istituzioni promosse dai comuni, anche favorendo lo scambio di iniziative e manifestazioni tra tali istituzioni.

Proprio nel settore dell'arte contemporanea, sono state sperimentate in questi ultimi anni forme di gestione mista pubblico/privato che hanno dato risultati di livello internazionale come il Castello di Rivoli ed il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. E proprio in questo stesso settore, che più difficilmente di altri è inquadrabile nelle strutture tradizionali, si possono, a nostro avviso, cominciare a sperimentare forme di *authority* diverse. Da ciò

deriva la scelta di proporre l'istituzione di un organismo molto agile come quello proposto all'articolo 8, invece che di un comitato di settore nell'ambito del Consiglio nazionale dei beni culturali. È infatti ormai sentita a tutti i livelli la necessità di un profondo rinnovamento del Consiglio nazionale, che dovrà essere presa in considerazione in un organico disegno di revisione della legislazione nazionale di tutela e di riordino delle funzioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono l'accrescimento del patrimonio artistico nazionale e la diffusione della cultura artistica e a tal fine sostengono, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9 della Costituzione, le attività di produzione, ricerca, conoscenza e documentazione nel campo delle arti contemporanee.

2. Per il perseguimento di tali obiettivi lo Stato interviene sia direttamente, nei modi indicati dalla presente legge, sia attraverso gli enti di carattere nazionale o di rilevanza nazionale che operano nel campo delle arti contemporanee e che svolgono le funzioni ad essi attribuite nei rispettivi statuti.

3. Le regioni concorrono all'attuazione degli obiettivi indicati nel comma 1 sostenendo e finanziando istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea promosse da enti locali territoriali o da consorzi di enti locali, nonché, nelle forme previste dalla presente legge, iniziative e attività programmate da altre istituzioni, fondazioni, associazioni, singoli operatori o gruppi di operatori.

Art. 2.

*(Istituzioni pubbliche e private
di arte contemporanea)*

1. Per istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea, promosse da enti locali territoriali o da loro consorzi, si intendono musei, gallerie, archivi, istituti di esposizione e documentazione, centri di ricerca e di sperimentazione. A tali istituzioni sono equiparate le sezioni di arte contemporanea di musei o altri istituti culturali pubblici.

2. Scopo delle istituzioni di cui al comma 1 è favorire la ricerca e la produzione artistica, diffondere la conoscenza, la documentazione, arricchire il patrimonio pubblico di opere di arte contemporanea così italiana come straniera.

Art. 3.

(Ordinamento amministrativo e scientifico)

1. Ogni istituzione pubblica di arte contemporanea, sia essa istituita in base a quanto disposto dalla presente legge o sia invece derivante dalla trasformazione di musei o gallerie civiche ed altri istituti preesistenti, per poter accedere ai finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 1 deve essere fornita di adeguato personale tecnico e di un direttore che abbia competenza specifica nel campo della cultura artistica contemporanea.

2. I criteri generali per la formazione degli organici e i requisiti necessari per concorrere all'incarico di direttore sono fissati per legge dalla regione.

3. L'incarico di direttore può essere conferito anche a tempo determinato e può essere affidato, per contratto, anche a docenti di università o di accademia di belle arti.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il contratto deve prevedere e definire le modalità per l'espletamento di un impegno a tempo parziale.

5. In ogni caso il conferimento dell'incarico deve avvenire mediante concorso pubblico, secondo modalità fissate dalle leggi regionali.

6. Nell'organico del personale deve essere compreso almeno un funzionario amministrativo che coadiuvi il direttore nel disbrigo delle pratiche organizzative e che assicuri la continuità delle attività dell'istituzione.

Art. 4.

(Autonomia culturale e pluralismo)

1. Alle istituzioni pubbliche di arte contemporanea è garantita piena autonomia di

direzione culturale e di programmazione, nel rispetto del pluralismo delle espressioni artistiche e del principio costituzionale di libertà della cultura.

2. Ogni istituzione, nei limiti del proprio bilancio, ha autonomia di gestione amministrativa, secondo criteri fissati dalle leggi regionali.

3. Il bilancio di ogni istituzione è costituito da quanto ad essa assegnato nel quadro del bilancio dell'ente locale da cui dipende, dai contributi derivanti dalla presente legge e da altre leggi nazionali o regionali, da donazioni e liberalità di enti o di privati, dagli introiti dei biglietti di ingresso nonché dai proventi derivanti dai seguenti servizi a pagamento, che possono essere gestiti anche attraverso convenzioni con istituzioni universitarie, associazioni, cooperative, privati:

a) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni dei beni culturali e la produzione di cataloghi e di altro materiale informativo;

b) la vendita, e in particolari casi il noleggio, di cataloghi, schede, riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro genere di documentazione;

c) le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, televisive;

d) il servizio di ricerca e documentazione;

e) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, di vendita di beni diversi da quelli elencati alla lettera b);

f) ogni altro servizio che non rientra tra quelli propriamente istituzionali.

Art. 5.

(Consiglio di istituto)

1. Le leggi regionali definiscono modalità e procedure per la costituzione, presso ogni istituzione di cui agli articoli 2, 3 e 4, di un consiglio di istituto. Di esso normalmente fanno parte, oltre al direttore e al funzionario amministrativo di cui all'articolo 3, gli altri eventuali funzionari scientifici compresi nell'organico, rappresentanti eletti dal re-

stante personale, rappresentanti designati da associazioni o istituzioni culturali individuati secondo criteri stabiliti nelle leggi regionali. Il consiglio è presieduto dal direttore.

2. Il consiglio ha compiti di parere e di proposta su tutti i problemi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e al suo esame devono essere preventivamente sottoposti, per l'approvazione, il programma e il bilancio annuale dell'istituzione.

Art. 6.

(Sostegno dell'attività artistica)

1. Gli enti locali, direttamente o attraverso le istituzioni di cui all'articolo 2, incoraggiano e sostengono la libera attività degli artisti anche con la messa a disposizione di spazi espositivi, di centri di laboratorio e di sperimentazione, di studi da assegnare in locazione temporanea a singoli artisti o gruppi di artisti con la determinazione di canoni agevolati.

2. Nel caso in cui gli enti locali o la regione chiamino l'artista a cooperare nell'allestimento di esposizioni o in operazioni di arredo urbano, devono prevedere per l'artista la corresponsione della prestazione professionale.

Art. 7.

(Criteri e modalità per i finanziamenti regionali)

1. La regione raccoglie le proposte dei comuni, consorzi di comuni e province, nonché di scuole, istituti universitari, accademie, gruppi di artisti, musei e gallerie, cooperative e associazioni culturali e altre istituzioni e organizzazioni culturali e sociali interessate alle attività del settore e determina i criteri in base ai quali procedere al finanziamento delle istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea di cui all'articolo 2 e anche di singoli progetti di enti locali o di altre istituzioni o associazioni.

2. Al finanziamento regionale sono ammessi, attraverso gli enti locali, anche progetti formulati da gruppi di artisti, scuole d'arte, istituzioni, fondazioni e gallerie private, singolarmente o in consorzi, oltre a singoli operatori o gruppi di operatori, a condizione che tali progetti, o per la loro validità scientifica o per la funzione didattica che svolgono, rivestano indubbi caratteri di pubblico interesse.

3. Il programma annuale di finanziamento deliberato dalla regione è reso pubblico unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato elaborato.

Art. 8.

(Comitato di esperti per l'arte contemporanea)

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali è istituito un Comitato di cinque esperti cui spetterà il compito di avanzare proposte per la prima attuazione della presente legge e fornire consulenza ai soggetti istituzionali incaricati di applicarla.

2. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali sceglierà i cinque esperti tra:

- a) docenti universitari di discipline riguardanti l'arte contemporanea;
- b) dirigenti e funzionari di gallerie ed altri istituti ed istituzioni specializzati nel campo dell'arte contemporanea;
- c) artisti e critici d'arte specializzati nel campo dell'arte contemporanea.

Art. 9.

(Istituto nazionale per l'arte contemporanea)

1. La Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna, con sede in Roma, è trasformata in Istituto nazionale per l'arte contemporanea, restando inquadrata tra gli istituti nazionali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'Istituto compete, oltre che la conservazione e l'incremento dell'attuale patri-

monio, il compito di sviluppare le ricerche sulla didattica, la sperimentazione, il restauro e di organizzare mostre e scambi anche in ottemperanza agli accordi con gli Stati esteri. Esso ha altresì la funzione di centro di documentazione sulla produzione artistica contemporanea italiana e straniera. Per quest'ultima funzione, l'Istituto opera in stretta collaborazione con l'Archivio storico dell'arte contemporanea dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, con gli archivi dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne dell'architettura moderna di Milano, con l'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma e con il Centro di informazione e documentazione Arti visive del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Art. 10.

(L'Ente autonomo «Esposizione quadriennale d'arte di Roma»)

1. Ferme restando le funzioni dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, e dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano, l'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ha in particolare il compito di fornire alle istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea promosse da enti locali territoriali o da consorzi di enti locali previste dalla presente legge informazioni, dati e sussidi che aiutino e favoriscano lo sviluppo di iniziative e manifestazioni tra le diverse istituzioni. Per lo svolgimento di questi compiti l'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma si avvale del centro di documentazione dell'Istituto nazionale per l'arte contemporanea.

Art. 11.

(Distribuzione dei finanziamenti statali)

1. I finanziamenti statali per gli enti di carattere nazionale sono regolati dalle relative leggi.

2. Per le altre attività previste dalla presente legge, lo Stato concorre, a partire dall'anno 1995, con gli stanziamenti di cui all'articolo 13. Tali stanziamenti sono per tre quarti destinato alle regioni, per lo svolgimento delle finalità ad esse attribuite, ed è ripartito annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il fondo è versato in uno speciale conto corrente infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato, al quale gli enti territoriali di cui agli articoli 6 e 7 accedono previa attestazione da parte della regione della corrispondenza dei progetti ai criteri fissati dalla legge regionale e nei limiti del riparto stabilito dalla programmazione regionale tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata alla regione stessa.

3. Un quarto dello stanziamento annuale di cui al comma 2 è destinato a contributi da accordare dallo Stato, sulla base di programmi di attività di particolare interesse o al fine di promuovere strutture e iniziative nelle regioni che ne sono particolarmente carenti, direttamente alle istituzioni pubbliche e private di arte contemporanea promosse da enti locali territoriali o da consorzi di enti locali di cui agli articoli 2 e seguenti.

4. La distribuzione dei contributi è effettuata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sulla base di proposte avanzate dal Comitato di esperti di cui all'articolo 8. Nel conferimento dei contributi alle singole istituzioni si terrà conto, oltre che della validità dei programmi proposti e della documentazione circa l'attività svolta, anche del criterio secondo il quale il contributo annuo dello Stato ad una istituzione deve essere concorrente con altre fonti finanziarie e non può comunque superare il terzo delle entrate previste nel bilancio della medesima istituzione.

Art. 12.

*(Regioni a statuto speciale
e province autonome)*

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la presente legge si applica nel rispetto delle competenze ad esse già attribuite.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1996, 30 miliardi per il 1997 e 40 miliardi per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.